ASSICURIADI

Scherma a squadre

TRACCIA.

Nel giugno 2021, l'avvocato Tizio viene contattato da un broker assicurativo, che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, a copertura delle eventuali richieste di risarcimento dei danni, presentate per la prima volta all'assicurato, nel periodo di assicurazione, inclusive anche dei fatti anteriori alla stipulazione, nonché una polizza vita, che gli avrebbe garantito una rendita vitalizia, a integrazione del futuro trattamento pensionistico.

Tizio decide di stipulare entrambe.

Successivamente alla stipulazione dei due contratti di assicurazione, Tizio viene citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Alfa, da una coppia di suoi clienti, Caio e Mevia, per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da un suo illecito professionale, verificatosi in epoca precedente alla stipula stessa.

Tizio si costituisce in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendo, al contempo, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, AssiCura, nonostante la richiesta risarcitoria fosse superiore al valore del massimale previsto in contratto.

Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ritenendo comprovato l'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del danno ai coniugi Caio e Mevia, respingendo, al contempo, la domanda di garanzia proposta nei confronti dell'impresa di assicurazione, per nullità della clausola: il giudice, invero, la riteneva in contrasto con il principio generale per cui il rischio di un contratto di assicurazione debba avere sempre a oggetto un evento futuro, incerto e dannoso.

Al contempo, anche per far fronte al pagamento, Tizio decide di riscattare anticipatamente la propria polizza vita, sottoscritta contestualmente a quella per la responsabilità

professionale, sempre con la compagnia AssiCura. A tal riguardo, decide di inviare una richiesta di quantificazione, per avere contezza dell'esatto ammontare del capitale.
La compagnia AssiCura, tuttavia, non risponde a tale richiesta.

****

Lo "schermidore" illustri brevemente i principi sottesi al contratto di assicurazione per la responsabilità professionale e alle polizze vita, in particolare soffermandosi sull'oggetto del contratto, sui concetti di rischio, massimale e franchigia. Si esprima, altresì, sulla validità della clausola c.d. *claims made*, anche rispetto ai pronunciamenti della più recente giurisprudenza di legittimità. Da ultimo, descriva, sinteticamente, la procedura di riscatto anticipato di una polizza vita, se sia sempre possibile e come l'assicurato possa agire nel caso di inerzia da parte della compagnia di assicurazione.

****

#OttobreEdufin2021
Il mese dell'educazione finanziaria
www.quellocheconta.gov.it

KEYWORD

- ✓ CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
- ✓ RISCHIO/ALEA
- ✓ CLAUSOLA CLAIMS MADE
- ✓ POLIZZE VITA
- ✓ RISCATTO ANTICIPATO
- ✓ RECLAMO
- ✓ IVASS

****

La proposta di risoluzione dovrà essere inviata all'indirizzo email della Redazione di Diritto del Risparmio (redazione.dirittodelrisparmio@gmail.com), entro **martedì 26 ottobre p.v.**